

Glossario

<p>Accompagnamento psicologico al percorso giuridico</p>	<p>L'accompagnamento psicologico al percorso giuridico della separazione e del divorzio è uno spazio di ascolto, di autoriflessione, di elaborazione e confronto riguardo ai vissuti emotivi. L'accompagnamento psicologico intende aiutare il cliente a potenziare ed a recuperare il più possibile l'autostima e la fiducia in sé stesso, favorendo la collaborazione ed il dialogo con le altre persone coinvolte nella riorganizzazione dei legami familiari.</p>
<p>Accesso del minore a ...</p>	<p>L'accesso del minore alle prestazioni Psicologiche o Giuridiche, sulla base di quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in Italia, è subordinato al consenso di tutti coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.</p>
<p>Addebito</p>	<p>L'eventuale violazione dei doveri nascenti dal matrimonio può costituire, su specifica richiesta di uno o di entrambi i coniugi, il fondamento di una pronuncia del Tribunale in caso di separazione giudiziale, secondo l'art. 151 comma 2 Codice Civile.</p>
<p>Affidamento (o "Affido") condiviso</p>	<p>Nel nostro ordinamento in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.</p> <p>La L. 54/2006 infatti riconoscendo il diritto alla bigenitorialità del minore, sancito nella Convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989 e nella Convenzione europea dei diritti del fanciullo, ha codificato come regola generale <u>l'affido condiviso</u> del minore ad entrambi i genitori, sancendo che questi ultimi, pur nella crisi in cui la coppia versò, siano tenuti a condividere la responsabilità della crescita dei figli.</p> <p>Ne consegue pertanto che l'affido esclusivo ad un solo genitore è divenuta oggi un'ipotesi residuale, a cui ricorrere solo in casi particolari.</p>
<p>Affidamento (o "Affido") di un minore</p>	<p>L'affidamento è l'accoglienza temporanea nella propria casa e nella propria vita, da parte di uno o più adulti, di un minore. Durante l'affidamento è preservato il legame fra il minore e la sua famiglia di origine.</p> <p>L'affidamento è dunque un aiuto rivolto al minore, al quale viene data la possibilità di crescere in un ambiente familiare adeguato mentre i suoi genitori sono in difficoltà, rispettando la sua storia individuale e familiare.</p> <p>È anche un aiuto temporaneo alla famiglia di origine, nel tempo che le è necessario per affrontare e - per quanto possibile - risolvere i suoi problemi, eventualmente con l'appoggio ed il sostegno dei Servizi sociali e sanitari.</p>
<p>Affidamento (o Affidato) Familiare</p>	<p>L'affido familiare è un istituto dell'ordinamento civile italiano che si basa su un provvedimento temporaneo che si rivolge a bambini e a ragazzi fino ai diciotto anni di nazionalità italiana o straniera, che si trovano in situazioni di instabilità familiare. Grazie all'affido, il minore è accolto presso una</p>

	<p>famiglia che ne fa richiesta. L'affidamento è dunque un servizio di aiuto e sostegno creato nell'ottica della tutela dei diritti dell'infanzia, garantendo al minore il diritto a crescere in una famiglia che possa soddisfare le sue esigenze educative ed affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, in riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà.</p> <p>In Italia l'affidamento è disciplinato dalla Legge n.184 del 4 maggio 1983, modificata dalla Legge n.149 del 28 marzo 2001. Esso può essere "Residenziale" oppure "Diurno"; inoltre, ciascuno di essi può essere "Consensuale" oppure "Giudiziale".</p>
Affidamento Familiare Consensuale	<p>L' Affidamento Familiare Consensuale si realizza con il consenso della famiglia d'origine. I genitori riconoscono le loro difficoltà ed accettano di affidare, in accordo con il Servizio sociale e per il tempo necessario, il figlio (o i figli) ad un'altra famiglia che percepiscono solidale con loro. È un atto impegnativo e faticoso che implica un rapporto di fiducia reciproca. Il provvedimento di affido è predisposto dal Comune ed è reso esecutivo dal Giudice Tutelare, che ne controlla la regolarità.</p>
Affidamento Familiare Diurno	<p>Nell'Affidamento Familiare Residenziale Diurno il minore trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma alla sera torna a casa dai suoi genitori; esistono anche affidamenti educativi diurni in cui l'affidatario si reca a casa del minore per svolgere attività di ri-socializzazione e di sostegno scolastico. Il progetto di affidamento diurno si propone l'obiettivo di mantenere il minore presso il proprio domicilio.</p> <p>Sono state inoltre sperimentate forme diurne di affidamento e di sostegno alla genitorialità in cui l'aiuto da parte della famiglia solidale viene esteso a tutta la famiglia del bambino in difficoltà.</p>
Affidamento Familiare Giudiziale	<p>L' Affidamento Familiare Giudiziale viene disposto dal Tribunale per i Minorenni e realizzato dal Comune, di norma quando manca il consenso della famiglia d'origine. Deve esserci, a monte di esso, una situazione di grave disagio e di rischio per il minore.</p>
Affidamento Familiare Residenziale	<p>L'affidamento familiare si definisce "Residenziale" quando il minore trascorre con gli affidatari giorno e notte, pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia.</p>
A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati)	<p>L'A.I.G.A. è un' Associazione Italiana, apartitica e senza scopo di lucro, diffusa su tutto il territorio nazionale e composta da Giovani Avvocati, che si propone di tutelare i diritti dell'avvocatura, garantire ai praticanti ed ai giovani avvocati un' idonea formazione professionale, agevolarne l'accesso all'esercizio della professione forense e di tutelare e vigilare sui diritti fondamentali della persona, diffondendo i valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale e la specificità nei processi di integrazione con le realtà sociali ed economiche.</p>
Amministrazione di sostegno	<p>Istituto giuridico disciplinato dagli artt. 404 -413 C.C., introdotti con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004. In virtù di questo istituto la persona che per effetto di un' infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell' impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno,</p>

	nominato dal giudice tutelare del luogo in cui ha la residenza o il domicilio.
Aspettativa	L'aspettativa è la previsione ragionevolmente realistica dell'individuo circa la condotta degli altri membri della società con cui egli interagisce. Oggetto di studio della sociologia e della psicologia sociale, le aspettative di comportamento sono condizionate dai ruoli e dalle norme sociali e possono essere considerate come un prodotto culturale legato al contesto relazionale ed alla condizione personale del soggetto che le esprime.
Aspettative del cliente ("customer expectations")	I clienti ("customers") richiedono la risposta ad uno o più bisogni specifici ("aspettative esplicite") e sono inoltre portatori di "aspettative implicite". Essi chiedono di essere trattati in modo equo e con cortesia, rispetto e tempestività, affidabilità, attenzione personale, empatia e professionalità.
Atteggiamento giudicante	L'atteggiamento giudicante è un fatto avversivo e separativo per eccellenza, in quanto nega sin dall'inizio del rapporto interpersonale un'ipotesi di altrui dolore o sofferenza. Al contrario, l'attenzione non giudicante (o "consapevolezza contemplativa") è una comprensione non superficiale della realtà, attuale o anche solo potenziale, del dolore o della sofferenza altrui (siano essi espliciti o non esplicitati).
Audizione del minore	Dichiarazione fornita da un soggetto di minore età. Deve essere esclusa ove il minore stesso non goda di capacità di discernimento ovvero quando l'audizione possa recare nocumento al minore, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e di ogni altro elemento desumibile dal procedimento. In ambito giuridico, la materia dell'audizione del minore ha ricevuto un importante impulso con l'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha introdotto all'interno del codice civile, l'art. 155-sexies il quale, per la parte che qui interessa, dispone che nella procedura di separazione dei coniugi il giudice, prima di adottare "anche in via provvisoria" i provvedimenti di cui all' art. 155 c.c., "dispone l' audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento". Sono stati così superati gli angusti limiti tracciati dalla legge divorzile, la quale consentiva l' audizione dei figli minori solo ove il giudice l'avesse ritenuto "strettamente necessario", "anche in considerazione della loro età" (artt. 4, comma 8, e6, comma 9, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificati dalla legge 74/1987)
Bisogno/esigenza	Il bisogno è uno stato di carenza che spinge l'organismo a rapportarsi con il suo ambiente al fine di colmare l'esigenza. Classicamente la scala dei bisogni di A. Maslow illustra la gerarchia dei bisogni dell'essere umano, fino al bisogno di autorealizzazione.
Camera Civile	Associazione professionale che riunisce avvocati che si occupano prevalentemente di diritto civile. Ha lo scopo di promuovere una vita culturale in materia di diritto civile, e di contribuire a rafforzare i vincoli di solidarietà tra gli avvocati civilisti e il rispetto della deontologia professionale.
Campo di applicazione	Il campo di applicazione definisce i confini entro i quali un regolamento, un codice, un accordo o analogo istituto è legittimamente riconosciuto.

Capacità giuridica	La capacità giuridica è l'idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri e si acquista con la nascita: art.1 C.C.
Capacità di agire	È l'idoneità a compiere validamente atti giuridici che consentano al soggetto di acquisire ed esercitare diritti o di assumere e adempiere obblighi: art. 2 C.C.
Circularità	In Psicologia il concetto di circolarità è stato ampiamente utilizzato dai teorici della comunicazione di indirizzo sistemico-relazionale. Secondo questi autori nelle interazioni umane non può essere individuata una causalità lineare, in cui il comportamento di A è causa del comportamento di B, ma ogni interazione deve essere studiata nella sua globalità, tenendo conto anche degli effetti che il comportamento di B ha su quello di A. Questa ottica ha portato a una radicale trasformazione del lavoro terapeutico; infatti, un comportamento disturbato non è più visto come caratteristica individuale, ma come sintomo di un sistema disfunzionale di comunicazioni che deve esser curato nel suo complesso.
Codice deontologico	La normativa di riferimento del professionista, scritta e resa pubblica, cui egli si deve attenere per l'espletamento della sua professione.
Codice etico	Principi etici di riferimento del professionista, cui egli si deve attenere per l'espletamento della sua professione.
Convenzione (nel Diritto)	Una convenzione è un accordo tra due o più soggetti (persone fisiche, enti, stati ecc.) con il quale gli stessi regolano questioni di comune interesse. La convenzione, nella pratica denominata anche patto o accordo, non è necessariamente fatta per iscritto, anche se la scrittura è mezzo efficace per documentare i termini dell'accordo ed evitare future contestazioni. D'altra parte, una convenzione può essere conclusa anche in modo tacito, quando i soggetti adeguano spontaneamente il loro comportamento a certe regole, pur senza essersi formalmente impegnati a farlo.
Customer satisfaction	Si veda la voce "Soddisfazione del cliente", sinonimo italiano del termine anglosassone qui esaminato.
Criterio	E' un insieme di norme interiori o manifeste, implicite o esplicitate, sulle quali si basano le valutazioni e i giudizi soggettivi. In Psicologia, con tale termine si indica una serie di misure con le quali vengono confrontate, come termine di riferimento, le misure ottenute da un test, allo scopo di stabilire se questo test misura il tratto o l'attributo che si proponeva di misurare e con quale precisione lo fa.
Diritto	Insieme di principi codificati allo scopo di fornire ai membri di una comunità regole oggettive di comportamento su cui fondare una ordinata convivenza.
Divorzio	Il divorzio è l'istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita ed essa non può essere in nessun caso ricostituita. Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito

	<p>civile, di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.</p> <p>E' possibile ottenere il divorzio decorsi tre anni dalla separazione.</p>
Domanda del cliente ("Customer demand")	<p>La domanda del cliente non è soltanto ciò che egli esprime esplicitamente; spesso la motivazione alla richiesta è inconsapevole. Spetta pertanto al professionista effettuare al riguardo uno specifico lavoro di chiarificazione (spesso denominato con il termine tecnico di "analisi della domanda").</p>
Dovere	<p>Il dovere (dal latino debere, derivato a sua volta dalla preposizione de, 'da', e dal verbo habere, 'avere') è il comportamento imposto da una norma. Poiché esistono diversi tipi di norme - giuridiche, morali, religiose ecc. - si avranno altrettanti tipi di dovere.</p>
Dovere giuridico	<p>Il dovere giuridico è la situazione giuridica soggettiva del soggetto di diritto che deve tenere un determinato comportamento imposto dalla norma. Il dovere può essere positivo, quando il comportamento imposto dalla norma consiste in un fare o dare, oppure negativo, quando invece consiste in un non fare; nel primo caso è detto anche comando, nel secondo divieto.</p> <p>Le norme giuridiche che impongono doveri sono norme di condotta prescrittive. È detto illecito il comportamento che costituisce violazione del dovere, cui l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione. Il contrasto tra tale comportamento e la norma che stabilisce il dovere prende il nome di anti-giuridicità.</p> <p>Il dovere è una situazione giuridica soggettiva passiva, attribuita dall'ordinamento giuridico ad un soggetto nell'interesse di un altro al quale è attribuita la corrispondente situazione attiva, il diritto soggettivo (nel senso di pretesa).</p>
Epistemologia	<p>L'epistemologia è una disciplina che studia criticamente la struttura formale della scienza, cioè la riflessione filosofica sul linguaggio, sui metodi, sull'organizzazione interna e sui risultati delle varie scienze per definire la natura e il valore del sapere scientifico.</p>
Famiglia	<p>Società naturale fondata sul matrimonio (art. 29 Costituzione).</p>
Famiglia adottiva	<p>Si definisce "Famiglia Adottiva" un gruppo di almeno due persone di cui una di esse, pur non avendo parentela biologica diretta con l'altra, sia stato delegato da un competente Organo Giuridico a svolgere pienamente e definitivamente la funzione genitoriale nei confronti della stessa. Nel nostro Paese, attualmente, tale compito genitoriale permanente nei confronti di uno o più minori in "stato di abbandono" è affidato di norma, con decisione del Tribunale per i Minorenni, ad una coppia di adulti regolarmente sposati e conviventi e giudicati a tal fine idonei dopo un'apposita istruttoria compiuta da un Ente pubblico o privato abilitato a tal fine, ma in casi particolari e motivati il Tribunale può anche affidare il minore ad un adulto solo.</p>
Famiglia affidataria	

	<p>Può essere famiglia affidataria qualunque persona che , singolarmente o in coppia , sposata o convivente, con o senza figli , senza limiti di età , ad una valutazione tecnica psico-sociale risulti in grado di accudire , educare e mantenere un minore .Collabora con le istituzioni. La famiglia affidataria è una famiglia temporaneamente accanto ad un'altra e non al posto dell'altra.</p>
Famiglia allargata	<p>E'una <u>famiglia</u> che comprende il <u>nucleo familiare</u> minimo (<u>madre, padre e figlio</u>) oltre ad altri elementi della <u>parentela</u>: in genere si considerano i legami di parentela nell'arco di tre successive <u>generazioni</u>.</p>
Famiglia da “coppia di fatto”	<p>E' costituita da due partner che convivono <i>more uxorio</i> e hanno figli nati dalla loro unione. Per il diritto sono considerati figli naturali.</p>
Famiglia di origine	<p>Si riferisce all'ascendenza diretta (genitori) di ognuno dei coniugi. Per il lavoro con le coppie in separazione è importante occuparsi delle relazioni con le rispettive famiglie di origine.</p>
Famiglia monogenitoriale	<p>Nucleo costituito da un genitore con uno o più figli: ad es. nubilato materno oppure dissolvimento della coppia coniugale e successiva ristrutturazione in due nuclei formati rispettivamente da padre e uno o più figli e da madre e uno o più figli.</p>
Famiglia ricomposta	<p>Almeno un membro della coppia coniugale ha figli nati da una precedente unione. La ricomposizione familiare può seguire una separazione della coppia precedente (uno o entrambi i genitori separati si risposano), oppure una vedovanza (il coniuge/genitore vedovo si risposa), oppure una situazione di nubilato materno (la madre single si sposa con un partner che non è il padre biologico dei propri figli).</p>
Fiducia	<p>La fiducia è un elemento di fatto indispensabile nel rapporto tra qualunque professionista ed ogni suo cliente. “Avere” e “dare” fiducia significano, essenzialmente e rispettivamente,:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avere stima di un soggetto di cui si riconoscono le capacità umane e professionali; 2. Essere predisposti al dialogo ed alla confidenza con il soggetto, di cui si ha fiducia.
Gruppo di Psicologia Giuridica e Forense	<p>Gruppo di lavoro dell' Osservatorio Psicologi Parmensi (O.P.P.) composto da professionisti Psicologi specificatamente formati ed interessati al lavoro psicologico in ambito giuridico.</p>
Indicatore	<p>Rappresenta informazioni quantitative o qualitative selezionate allo scopo di misurare i cambiamenti che si verificano nei fenomeni osservati ritenuti appunto “indicativi” di un fattore di qualità e, conseguentemente, per orientare i processi decisionali.</p>
Interdizione	<p>Si parla di “interdizione” in tutti quei casi in cui una persona maggiorenne si trovi in situazione di “abituale infermità di mente”, cioè sia incapace di</p>

	<p>provvedere ai propri interessi. L'interdizione determina una situazione di incapacità legale a compiere atti giuridici identica a quella in cui si trova il minore. Gli atti eventualmente compiuti dall'interdetto, pertanto, sono annullabili ad opera del tutore, dello stesso interdetto o dei suoi eredi o aventi causa (art. 427 c.c.).</p>
Interprofessionale (pratica)	<p>Si riferisce al lavoro svolto in pratica congiunta tra Psicologo e Avvocato con l'intento di rispondere in modo integrato alle esigenze del cliente, in un'ottica di scambio di competenze professionali. Principali obiettivi del lavoro interprofessionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere in grado di affrontare e risolvere problemi complessi con soluzioni integrate • Individuare linee guida e buone prassi da condividere nel lavoro svolto insieme nei casi di separazione coniugale • costituire modello di riferimento per l'aggregazione dei professionisti e per la trasmissione delle competenze acquisite nella prassi congiunta.
Linee guida	<p>Insieme di indicazioni procedurali suggerite, prodotte attraverso un processo sistematico, finalizzate ad assistere gli operatori a decidere quali siano le modalità assistenziali più adeguate in specifiche circostanze cliniche.</p>
Linguaggio condiviso	<p>Il linguaggio condiviso consente a due o più interlocutori di ridurre al minimo le incognite e le possibilità di fraintendimento avendo chiare le premesse e avendo in comune la stessa intenzionalità nell'atto comunicativo.</p>
Legge	<p>E' fonte del diritto, che pone i principi e individua regole comportamentali di cui si impone l'osservanza nei territori o nelle aggregazioni sociali (nazionali, politiche o comunque di più individui) cui è destinata.</p>
Mediazione familiare	<p>La mediazione familiare è un intervento professionale rivolto alle coppie e finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione e/o di divorzio. Obiettivo centrale della mediazione familiare è il raggiungimento della cogenitorialità (o bigenitorialità) ovvero la salvaguardia della responsabilità genitoriale individuale nei confronti dei figli, in special modo se minori. La mediazione familiare è una disciplina trasversale che utilizza conoscenze proprie alla sociologia, alla psicologia e alla giurisprudenza finalizzate all'utilizzo di tecniche specifiche quali quelle di mediazione e di negoziazione del conflitto. Requisito indispensabile per intraprendere un percorso di mediazione familiare è l'assenza di conflitto giudiziale in corso. La mediazione familiare è infatti finalizzata al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla coppia al di fuori del sistema giudiziario. Si ricorre a quest'ultimo (separazione e/o divorzio consensuale) solo per le omologhe di Legge degli accordi raggiunti. Tale tipologia di mediazione - che affianca gli aspetti emotivi a quelli più strettamente legali - è spesso definita anche <i>mediazione globale</i>.</p>

Minore	<p>Il minore, secondo i termini del Diritto minorile, è un soggetto in formazione che risulta titolare di autentici diritti soggettivi, il cui godimento deve essere garantito e la cui promozione stimolata. La Convenzione dei diritti del fanciullo individua i diritti di cui il minore è portatore :</p> <ul style="list-style-type: none"> • il diritto alla vita, inteso non solo come diritto alla vita fisica, ma anche come diritto ad uno sviluppo globale della personalità; • il diritto alla propria identità, attraverso il riconoscimento delle appartenenze (il nome, la nazionalità) e delle proprie peculiarità e aspirazioni; • il diritto alle varie libertà essenziali affinché l'uomo possa porsi in relazione con gli altri (libertà di manifestare il pensiero, libertà di coscienza e di religione, libertà di associazione); • il diritto ad essere protetto e tutelato da ogni forma di sfruttamento, di maltrattamento e di abuso; • il diritto ad avere un ambiente familiare valido che consenta al minore di strutturare la propria personalità in modo adeguato, attraverso un rapporto relazionale intenso; • il diritto alla tutela della propria <i>privacy</i>, affinché il delicato percorso di crescita e formazione del minore non sia turbato da agenti esterni; • il diritto all'educazione, che racchiude tutti gli altri diritti, inteso come il diritto ad ottenere tutto il materiale necessario per la costruzione di una personalità matura ed adulta.
Obiettivo	In ambito giuridico, psicologico e sociale rappresenta, sostanzialmente, “il fine di un'azione” .
Obiettivo sovraordinato	Con il termine di “obiettivo sovraordinato” si intende un fine, comune a due o più soggetti o gruppi di soggetti, che per essere raggiunto richiede la collaborazione di tutti i soggetti o gruppi interessati.
Obiettivo strategico	Per “Obiettivo strategico” si intende un obiettivo di lungo periodo derivante dalla complessiva visione della propria missione professionale, organizzativa ed aziendale, considerato come fondante dell'attività stessa e, nel caso di gruppi organizzati, definito ad alto livello nei piani strategici dell'organizzazione.
Obiettivo subordinato	Con il termine di “obiettivo subordinato” si intende ogni singolo passo specifico, legato alle attività operative, attraverso cui si conseguono gli obiettivi strategici. Essi, per loro natura, tendono generalmente a proliferare in ragione del dettaglio con cui i piani strategici vengono specificati nei piani operativi.
Osservatorio Psicologi Parmensi	Associazione di Psicologi Professionisti, presente ed attiva sul territorio della Provincia di Parma, finalizzata allo sviluppo della cultura psicologica e della collaborazione dei suoi rappresentanti con Enti, Istituzioni e Professionisti di altre discipline.
P.A.S. (Sindrome da Alienazione	Secondo R. Gardner (1985) ci si trova in presenza di PAS : “quando, dopo una separazione, un bambino rifiuta di incontrare il genitore non affidatario

Parentale)	<p>spesso dicendo che ne ha paura e viene sostenuto in questo dal genitore affidatario . Il bambino quindi, rifiuterebbe di incontrare il genitore mobbizzato non perché lo teme per qualche motivo, ma perché il genitore mobbizzante lo avrebbe manipolato in tal senso.”</p> <p>La sindrome di alienazione genitoriale (o PAS, dall'acronimo di <i>Parental Alienation Syndrome</i>) è comunque una controversa ed ipotetica dinamica psicologica disfunzionale. La PAS è oggetto di dibattito e ricerca; in ambito scientifico e giuridico la sindrome non è infatti riconosciuta come un disturbo psicopatologico da parte della grande maggioranza della comunità scientifica e legale. (cfr. M. Crisma, P. Romito, 2007).</p> <p>La PAS non è inclusa nell'attuale DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dell'Associazione Psichiatrica Americana, APA), e questo non permette di ufficializzarne la diagnosi. Negli Stati Uniti, il concetto sotteso dal costrutto PAS sta evolvendo e, per sottolineare questa nuova fase, è stata proposta una differente denominazione e concettualizzazione: il PAD, <i>Parental Alienation Disorder</i> (in italiano "Disturbo da Alienazione Genitoriale"). L'adozione dei criteri per il PAD intende stimolare ricerche sistematiche in questo settore e contribuisce a migliorare il trattamento dei bambini a rischio di questo disturbo.</p>
Patrocinio gratuito	<p>Il patrocinio gratuito è un beneficio previsto dall'art. 24 della Costituzione. È un istituto che permette ai soggetti economicamente deboli e che hanno determinati limiti reddituali di poter avere gratuitamente assistenza legale in giudizio, ovvero a spese dello Stato, sia in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e negli affari di volontaria giurisdizione</p>
Potestà genitoriale	<p>La potestà genitoriale è la potestà attribuita ai genitori di educare ed istruire il figlio minore e curarne gli interessi. Poiché il minore è privo della capacità di agire, per lui agisce il genitore in qualità di rappresentante e, più precisamente, di rappresentante legale, derivando i suoi poteri direttamente dalla legge.</p>
Prassi	<p>Estensivamente, con tale termine si intende il modo di procedere generalmente o comunque maggiormente adottato, per consuetudine, in un'attività specifica.</p>
Prassi operativa (“Practice”)	<p>Insieme dei metodi , delle procedure , dei processi e delle regole utilizzato in un settore o area di una specifica professione o di una particolare attività multiprofessionale .</p>
Prassi operativa standard (“Standard Practice”)	<p>Per “prassi operativa standard” si intende un particolare modello di prassi consolidata che è comunemente e diffusamente accettato come sufficientemente appropriato e corretto.</p>
Prescrizione (nel Diritto e in Psicologia)	<p>In diritto, la “prescrizione” è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Essa ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La “ratio” della norma è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.</p> <p>In diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La “ratio” della norma è che, a distanza di</p>

	<p>molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo. La prescrizione del reato determina l'estinzione dello stesso reato sul presupposto del trascorrere di un determinato periodo di tempo.</p> <p>I reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo (e un tempo anche la pena di morte) sono imprescrittibili.</p> <p>L'art. 157 c.p. disciplina il tempo necessario a prescrivere un reato in considerazione della pena stabilita.</p> <p>La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.</p> <p>In Psicologia si intende per “prescrizione” una raccomandazione, relativa ad un piano di cura, sostegno o riabilitazione, disposto da un professionista psicologo o da un altro operatore sanitario e finalizzato alla effettiva realizzazione di quanto previsto dal piano stesso.</p>
Procedura	Con “procedura” si intende l'insieme di norme da seguire agendo per un determinato fine.
Psichiatra	Colui che, iscritto all'Albo dei Medici, ha conseguito la Specializzazione in Psichiatria (o titolo equipollente) e può quindi esercitarne le specifiche attività terapeutiche, riabilitative o supportive. In quanto medico, è abilitato ed autorizzato alla somministrazione di farmaci.
Psicoanalista	Colui che, iscritto all'Albo dei Medici o a quello degli Psicologi, può esercitare l'attività di Psicoterapeuta secondo gli indirizzi previsti dai modelli operativi della Psicoanalisi, vale a dire quelli teorizzati e sistematizzati da Sigmund Freud e dagli altri Autori appartenenti a riconosciute ed accreditate Associazioni su tali modelli esplicitamente fondate.
Psicologia	La Psicologia è lo studio scientifico, su base empirica, dell'organismo vivente (uomo o animale) inteso come soggettività nella sua duplice espressione di “esperienza vissuta” (accessibile nell'uomo con il metodo dell'introspezione) e di “comportamento” (accessibile con il metodo dell'osservazione esteriore, sia nell'uomo sia nell'animale intesi come unità operanti in un contesto fisico o sociale). Classicamente è intesa come “studio dell'anima” (dal greco <i>psiche=anima</i>).
Psicologia forense	La psicologia forense è la branca della psicologia applicata che si occupa dei processi psicologici relativi ai diversi aspetti della dimensione forense, in particolare civile e penale. In ambito peritale, ad esempio, lo psicologo può essere interpellato per valutare se una persona possiede un livello intellettuale e una salute mentale sufficienti per poter testimoniare; se l'atto criminale che ha commesso può essere conseguenza di una psicopatologia, e/o di uno stato di temporanea o permanente incapacità di intendere e di volere; l'idoneità di un detenuto allo svolgimento di determinate attività lavorative in carcere o nell'ambito delle misure alternative; potrà esprimersi sulla validità di una testimonianza ma in nessun caso potrà esprimersi sull'attendibilità della testimonianza di un minore o di chiunque altro, essendo un compito di esclusiva pertinenza dell'autorità giudiziaria non derogabile al

	perito/consulente.
Psicologia giuridica	La Psicologia Giuridica è l'Area della Psicologia che si occupa degli aspetti comuni tra tale Disciplina ed il sistema di giustizia, civile e penale. Si tratta quindi di una interpretazione e di una comprensione psicologica del diritto civile e penale nelle pertinenti giurisdizioni che permette agli Psicologi di essere in grado di interagire adeguatamente con giudici, avvocati e altri professionisti del Diritto. Essa include, al proprio interno, la psicologia forense.
Psicologo	Colui che, iscritto all'Albo degli Psicologi, può esercitare la professione di Psicologo. La professione di Psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alle persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. (cfr.Art. 1 L. 56/89)
Psicologo di fiducia	Professionista Psicologo che riveste un ruolo di particolare significato per uno specifico cliente o committente, il quale affida al professionista stesso la gestione di un percorso personale di notevole rilevanza ed impegno.
Psicoterapeuta	Professionista, Medico o Psicologo iscritto ad uno o ad entrambi i relativi Albi professionali, che, avendo frequentato una scuola di specializzazione quadriennale e regolarmente riconosciuta dal M.I.U.R. (Ministero dell'Università e della Ricerca), ha conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di Psicoterapia. E' iscritto all'elenco degli Psicoterapeuti, allegato all'Albo al quale il professionista è iscritto.
Psicoterapia	La "psicoterapia" (letteralmente "cura dell'anima") è quell'attività professionale che si occupa della cura di disturbi psicopatologici di diversa gravità, che vanno dal modesto disadattamento o disagio personale alla sintomatologia grave; i disturbi possono manifestarsi in sintomi nevrotici oppure psicotici, tali da nuocere al benessere di una persona fino ad ostacolarne lo sviluppo, il funzionamento psicosociale e in taluni casi l'abilità lavorativa. La psicoterapia si avvale di tecniche applicative della psicologia, dalle quali prende specificazione nei suoi diversi orientamenti teorici (ad esempio psicoterapia cognitivo-comportamentale, psicoterapia psicoanalitica, psicoterapia umanistica, psicoterapia sistemico-relazionale, psicoterapia psicocorporea, psicoterapia integrativa ed altri ancora). Professionalmente, in Italia la psicoterapia è una specializzazione sanitaria riservata a Medici e Psicologi iscritti ai rispettivi Ordini professionali. L'abilitazione necessaria per esercitare la psicoterapia si consegue mediante un percorso formativo presso scuole di specializzazione universitarie post-lauream, oppure in scuole di specializzazione private e formalmente riconosciute, autorizzate dal M.I.U.R.
Reflecting team	Con il termine di "Reflecting team" (letteralmente "Squadra riflettente") si intende un piccolo gruppo di professionisti, della medesima o di differenti discipline, che attraverso un'attività di supervisione e di discussione in presenza del cliente (o dei clienti se essi sono più di uno) condivide con il

	medesimo i propri pensieri e propri pregiudizi al fine di co-costruire una strategia comune e condivisa.
Responsabilità genitoriale	<p>In ambito civile e sociale, essere genitori comporta una responsabilità educativa e di cura dei figli: compito dei genitori, nel concreto del loro esempio, è quindi quello di educare i figli al rispetto di sé e degli altri, nonché quello di offrire l'affettività necessaria al corretto sviluppo emotivo del bambino. Anche l'autorità deve essere esercitata per guidare il figlio con equilibrio e chiarezza, esercitando la potestà genitoriale in funzione della responsabilità genitoriale: infatti Il benessere, l'autostima, la capacità di apprendimento e di successo nella vita dei figli possono essere notevolmente influenzati dal comportamento del genitore.</p> <p>Per le Nazioni appartenenti alla Comunità Europea, il Regolamento CE Regolamento del Consiglio 27 novembre 2003 n. 2201/2003 (Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee" del 23 dicembre 2003 n. L 338) sostiene che, in qualità di madre o di padre, ogni genitore è responsabile della crescita e dell'istruzione dei propri figli, nonché dei beni eventualmente in loro possesso, inoltre ha il diritto di rappresentare legalmente i figli fino a che questi ultimi non conseguono la maggiore età.</p>
Ridefinizione	L'obiettivo del percorso di osservazione e di studio delle buone pratiche è quello di analizzare e valutare ciò che è stato realizzato rispetto all'attuazione dei piani previsti. Quando ciò non accade, è necessario procedere ad una ridefinizione dei piani stessi, per individuare e promuovere quelle azioni e interventi che consentano un'efficace modalità di soluzione dei problemi, la capacità di promuovere cambiamenti duraturi e la trasferibilità delle esperienze in altri contesti. Ciò anche attraverso l'elaborazione di indicatori di rilevazione, monitoraggio e valutazione delle buone pratiche, che consentano anche un'eventuale ulteriore ridefinizione successiva delle stesse se necessaria.
Ricorso	Il ricorso è uno degli atti introduttivi del processo e consiste nella richiesta fatta da un soggetto ad una autorità, di esaminare una determinata situazione al fine di ottenere un provvedimento.
Ricorso per la separazione consensuale	Il ricorso per la separazione consensuale di due coniugi è l'atto con il quale i loro rappresentanti legali per richiedere al Tribunale l'avvio di un procedimento di separazione legale su basi condivise e concordate da entrambi i coniugi stessi.
Ricorso per la separazione giudiziale	Il ricorso per la separazione giudiziale di due coniugi è promosso ad opera di uno dei coniugi a mezzo di un legale per richiedere al Tribunale l'avvio di un procedimento di separazione legale su basi non condivise dai coniugi stessi.
Ruolo	In sociologia ed in psicologia, Il termine ruolo indica l'azione che una persona o una istituzione esercitano a seconda del loro ufficio o funzione in un gruppo o processo sociale, oppure il comportamento che un individuo mette in atto nella società secondo le regole che questa gli impone. In Diritto esso indica anche il registro sul quale sono indicate cronologicamente le cause da trattare in tribunale.
Ruolo genitoriale	La propria rappresentazione personale del ruolo di educatore o di genitore è

	<p>la chiave di volta per la riuscita o no della “missione” fondamentale di ogni genitore, e cioè quella di formare (o collaborare a formare) una personalità equilibrata con capacità adattive esenti da disagio sociale. <i>Quelle genitoriali sono funzioni e non ruoli e così esse non coincidono di necessità con le persone dei generanti. Per quanto è a loro che va rivolta la massima cura, occorre sapersi predisporre a utilizzare risorse disponibili nel corpo sociale.</i> (V.Cigoli, “Intrecci Familiari, pag.113).</p>
Separazione	<p>La separazione personale dei coniugi è un istituto regolamentato dalle norme del codice civile (artt. 150 e ss.) e da una serie di norme speciali.</p> <p>La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Incide solo su alcuni diritti ed obblighi propri del matrimonio .</p>
Servizio sociale Area minori	<p>Il Servizio Sociale Area Minori, che in alcune realtà fa capo all'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune e in altre all'Azienda Usl, svolge due funzioni principali strettamente integrate fra loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funzioni di assistenza, di sostegno e di aiuto nella genitorialità alle famiglie ed ai minori; - Funzioni relative alla vigilanza, protezione e tutela dei minori di fronte a difficoltà e carenze nella gestione del ruolo genitoriale, che devono essere attivate in presenza di fattori di rischio evolutivo del minore (art.9 e art.23, Legge 184/83) anche in assenza di una richiesta diretta della famiglia. <p>Queste due principali competenze e funzioni del servizio sociale, tecnicamente vengono definite "di aiuto e di controllo", vengono esercitate in maniera integrata in quanto l'indirizzo al quale devono attenersi è quello di tendere ad aiutare la famiglia ad attuare processi di cambiamento, operare per favorire la responsabilizzazione dei genitori, rimuovere, per quanto possibile, le cause del disagio e sostenere i genitori a svolgere adeguatamente i propri compiti al fine di garantire al minore il diritto di crescere serenamente nella propria famiglia.</p>
Simulazione	<p>In psicologia si intende per “simulazione” un modello semplificato della realtà sufficientemente preciso da permettere previsioni corrette di fenomeni reali. In un'altra accezione si riferisce ad un comportamento individuale, di cui l'individuo stesso può essere completamente, parzialmente o minimamente consapevole, ma anche del tutto inconsapevole, attraverso il quale si assumono atteggiamenti difforni da quelli che sarebbero assunti in un contesto di sostanziale autenticità e spontaneità priva di auto condizionamenti.</p> <p>Nel Diritto, infine, la simulazione è l'istituto mediante il quale due soggetti pongono in essere un contratto, o in genere un negozio giuridico, con l'accordo che il medesimo non produca alcun effetto tra le parti (<i>ex art. 1414 c.c.</i>). In tale accezione, la simulazione è uno dei casi più eclatanti di divergenza tra dichiarazione e volontà negoziale.</p>
Sostegno psicologico	<p>Attività che lo Psicologo utilizza per supportare la persona e alleviare i suoi disagi di natura psicologica, mediante l'ascolto, il colloquio e l'interazione con l'individuo, agevolando in lui le espressioni verbali circa le sue dinamiche interne e fornendo utili e funzionali spiegazioni su di esse.</p>

	<p>Il Sostegno Psicologico può essere molto utile anche, se coinvolte, alle persone vicine all'individuo afflitto da problemi psicologici; ad esempio il partner, il coniuge, i familiari, i parenti, gli amici, etc., facilitando anche in loro sempre maggiore chiarezza ed analisi logica e pratica circa il disagio psicologico della persona cara, e quindi favorendo la loro personale riorganizzazione interna ed esterna nei rapporti con essa.</p> <p>Il Sostegno Psicologico ha tra i suoi fattori basali il cosiddetto concetto di "Coping" (dall'inglese "to cope", ovvero "far fronte", "affrontare"), ovvero la capacità insita in ognuno per fronteggiare positivamente eventuali disagi. Partendo dal presupposto che i problemi psicologici siano innescati e portati avanti da atteggiamenti di coping disfunzionale, attraverso il Sostegno Psicologico si cerca, con interazioni e spiegazioni, di invertire tale tendenza, incentivando la ricerca e le riattivazioni di atteggiamenti di coping sempre più propositivi al proprio benessere psico-fisico.</p>
<p>Soddisfazione del cliente ("Customer satisfaction")</p>	<p>La rilevanza della "Customer satisfaction" come obiettivo strategico è sostenuta da alcune tendenze evolutive del mercato. Tra le cause dell'orientamento alla soddisfazione del cliente, Busacca (1994) adduce 4 tendenze strutturali del rapporto domanda e offerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il progressivo incremento della pressione concorrenziale, che aumenta nelle imprese il bisogno di una vicinanza psicologica nei confronti del cliente. - L'affermarsi di nuove fonti di vantaggio competitivo, connesse allo sviluppo delle risorse immateriali dell'impresa legate al valore aggiunto della marca, del prodotto, ed in generale tutte le caratteristiche che avvolgono la fisicità del prodotto/servizio. - L'aumento della complessità tecnologica dei prodotti/servizi. Questa caratteristica comune alla quasi totalità degli odierni mercati, manifesta i suoi effetti anche sui processi d'acquisto. Si rende infatti problematica per il consumatore la formulazione dei criteri di scelta chiari ed espliciti. Alla luce di questa esigenza si richiede allora una più attenta e attiva politica di servizi, che permea e avvolge il prodotto stesso ridefinendo le sue componenti intangibili a misura di utente. - Una dinamica evolutiva della domanda caratterizzata più che in passato da un consumatore alla ricerca di prodotti e servizi di qualità superiore, ed in generale un consumatore che cerca nel consumo l'integrazione di più bisogni.
<p>Sotto-obiettivi</p>	<p>Dividendo un grande obiettivo in piccoli sotto-obiettivi, possiamo focalizzarci solo su un piccolo obiettivo alla volta, molto più semplice da raggiungere e, soprattutto, da tenere a mente ogni giorno. Così, attraverso il raggiungimento progressivo di tanti piccoli sotto-obiettivi, è più probabile riuscire a conseguire anche obiettivi strategici e complessi</p>
<p>Validazione</p>	<p>E' il processo attraverso il quale si valuta se un'attività, uno strumento, un'informazione possono essere considerati consoni rispetto agli scopi ed alle finalità per i quali sono stati prodotti. Si tratta in genere di un processo su base empirica, spesso coadiuvato da procedure statistiche, sperimentali o matematiche anche reciprocamente integrate.</p>

Verifica	<p>E' l'insieme delle operazioni attraverso le quali si giudica lo scarto tra gli obiettivi pianificati ed i risultati effettivamente conseguiti.</p> <p>Rispetto alla valutazione, essa svolge una funzione conoscitiva e non interpretativa.</p>
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------